

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione del Consiglio

**Deliberazione del Consiglio regionale 1 ottobre 2019, n. 8 – 21579.**

**Atto di indirizzo e criteri per la programmazione e la definizione del Piano regionale di revisione e dimensionamento della rete scolastica e dell'offerta formativa delle autonomie scolastiche piemontesi per l'anno scolastico 2020-2021.**

(omissis)

Tale deliberazione, nel testo che segue, **emendato**, è posta in votazione: **il Consiglio approva.**

### **Il Consiglio regionale**

**visto** l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa);

**visto** il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

**visto** il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233 (Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59);

**visti** i decreti del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 (Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e n. 89 (Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);

**considerate** le disposizioni previste dai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 (Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), n. 88 (Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e n. 89 (Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);

**visti** i commi 69 e 70 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012), che prevedono l'innalzamento del numero minimo di alunni per l'assegnazione del dirigente scolastico a 600, con deroga a 400 nei comuni montani;

**visto** l'articolo 52 del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, relativo alla promozione dell'istruzione tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori;

**visti** i decreti interministeriali del 24 aprile 2012 che definiscono ambiti, criteri e modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali e degli istituti tecnici negli spazi di flessibilità previsti e le relative linee guida approvate dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca il 1° agosto 2012;

**visto** il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 (Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);

**visto** il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52 (Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89);

**visto** il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 (Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;

**visto** il decreto del Ministero dell'istruzione, università e ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 7 ottobre 2013 (Integrazione dell'elenco nazionale delle opzioni degli istituti tecnici con l'opzione «Tecnologie del legno» nell'indirizzo «Meccanica, mecatronica ed energia», articolazione «Meccanica e mecatronica»);

**visto** il decreto del Ministero dell'istruzione, università e ricerca del 12 marzo 2015 (Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti);

**vista** la legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti);

**visto** il Protocollo d'intesa fra il Ministero di giustizia e il Ministero dell'istruzione, università e ricerca del 23 maggio 2016 che definisce il "Programma speciale per l'istruzione e la formazione negli istituti penitenziari e nei servizi minorili della giustizia";

**visti** i decreti legislativi 13 aprile 2017, n. 61 (Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107) e n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107);

**visto** il decreto interministeriale 17 maggio 2018 (Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale);

**visto** il decreto del Ministero dell'istruzione, università e ricerca 22 maggio 2018, n. 427 che ha recepito l'accordo, sancito nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 10 maggio 2018 (Rep.

atti n. 100/CSR), riguardante la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale e viceversa;

**visto** il decreto interministeriale 24 maggio 2018, n. 92 (Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107);

**visto** il decreto del Ministero dell'istruzione, università e ricerca dell'8 maggio 2019, n. 405 in materia di consistenza complessiva della dotazione organica dei dirigenti scolastici;

**vista** la legge regionale del 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa);

**vista** la legge regionale del 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali);

**vista** la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 'Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni');

**vista** la deliberazione del Consiglio regionale 31 luglio 2018, n. 314-32415 con cui la Regione ha fornito indicazioni per il dimensionamento scolastico e l'offerta formativa per l'anno scolastico 2019/2020;

**vista** la deliberazione del Consiglio regionale 25 marzo 2019, n. 367-6857 (Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 'Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa', articolo 27 – Atto di indirizzo per l'attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio);

**dato atto** che, fin dall'anno scolastico 2011/2012 la Regione ha fatto proprie le disposizioni previste dalla normativa nazionale rispetto alla riorganizzazione della rete scolastica, prevedendo la verticalizzazione delle istituzioni autonome del primo ciclo di istruzione in istituti comprensivi, al fine di garantirne la stabilità e la continuità didattica;

**dato atto** che non risulta ancora completo il processo di approvazione delle diverse disposizioni attuative previste dal d.lgs. 61/2017, con particolare riferimento all'adozione delle linee guida previste dal comma 4 dell'articolo 4 del decreto ministeriale del 24 maggio 2018, n. 92, atte a favorire e sostenere l'adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo dei percorsi di istruzione professionale e per individuare i criteri per la declinazione degli indirizzi di studio in percorsi formativi richiesti dal territorio;

**verificato** che nell'anno scolastico 2019/2020 si è rafforzata la tendenza negativa nel numero di iscritti al primo ciclo, dovuta al calo demografico in atto, mentre le iscrizioni alle scuole del secondo ciclo risultano ancora in leggera crescita;

**preso atto, infine**, che l'anticipazione della programmazione delle nuove sezioni di scuola dell'infanzia statale nell'ambito del Piano regionale di revisione e dimensionamento della rete scolastica favorisce l'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte nella valutazione finalizzata

all'assegnazione del personale necessario alla loro effettiva attivazione in sede di definizione dell'organico di diritto;

**ritenuto** necessario:

- proseguire in coerenza con il processo di razionalizzazione e diffusione del modello dell'istituto comprensivo, anche intervenendo sugli istituti attualmente sottodimensionati, al fine di mantenere, difendere e valorizzare la peculiarità della rete piemontese;
- prevedere la programmazione delle nuove sezioni dell'infanzia nell'ambito del Piano di revisione e dimensionamento della rete scolastica, anche nell'ottica di agevolare le fasi propedeutiche alla distribuzione della dotazione organica;
- fornire le indicazioni attuative per la programmazione dell'offerta formativa di istruzione professionale;
- fornire indicazioni agli enti locali coinvolti nel processo di definizione della rete scolastica e dell'offerta formativa, in modo da attuare una programmazione il più efficiente possibile e finalizzata a garantire una didattica ed un'offerta formativa efficaci e qualitativamente adeguati;

**richiamato** il ruolo della Regione, nella programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa, in merito alle varie componenti del sistema e alla promozione di interlocuzioni con i soggetti del territorio nel rispetto della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie;

**richiamata** l'importanza di valorizzare il sistema dell'istruzione nel suo complesso, salvaguardando il servizio scolastico nelle aree montane e mantenendo percorsi sussidiari di istruzione e formazione professionale;

**ritenuto, pertanto**, opportuno, ai fini di una ottimale governance territoriale della rete scolastica e dell'offerta formativa del Piemonte, procedere all'approvazione dell'atto di indirizzo e dei criteri per la definizione del Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica e dell'offerta formativa delle autonomie scolastiche piemontesi per l'anno scolastico 2020/2021;

**preso atto** che la Giunta regionale ha sentito la Conferenza regionale per il diritto allo studio e la libera scelta educativa, di cui all'articolo 26 della legge regionale 28/2007 in data 26 luglio 2019;

**vista** la delibera della Giunta regionale 2 agosto 2019, n. 6-150 e preso atto delle motivazioni in essa addotte;

**acquisito** il parere favorevole della VI commissione consiliare permanente, espresso a maggioranza in data 30 settembre 2019

### **d e l i b e r a**

- di approvare l'atto di indirizzo ed i criteri per la definizione del Piano regionale di revisione e dimensionamento della rete scolastica e del Piano dell'offerta formativa delle autonomie scolastiche piemontesi per l'anno scolastico 2020/2021, di cui all'allegato A della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- di demandare alla Giunta regionale la trasmissione del presente atto alle amministrazioni provinciali piemontesi ed alla Città metropolitana di Torino per la redazione dei piani


provinciali e metropolitano di dimensionamento della rete scolastica e dell'offerta formativa delle per l'anno scolastico 2020/2021;

- di stabilire che le proposte dei piani provinciali e metropolitano di revisione e dimensionamento della rete scolastica e dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2020/2021 dovranno pervenire all'amministrazione regionale entro il 29 novembre 2019;
- di demandare alla Giunta regionale l'approvazione, entro il 31 dicembre 2019, del Piano regionale di revisione e dimensionamento della rete scolastica e del Piano dell'offerta formativa delle autonomie scolastiche piemontesi per l'anno scolastico 2020/2021, sulla base dei criteri adottati con il presente atto e sentita la competente commissione consiliare;
- di demandare, infine, alla Giunta regionale la trasmissione all'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, per gli adempimenti di competenza, del Piano regionale di revisione e dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2020/2021 e del Piano dell'offerta formativa delle autonomie scolastiche piemontesi per l'anno scolastico 2020/2021;
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri per il bilancio regionale.

(omissis)


**Premessa**

L'analisi del quadro demografico del Piemonte dell'ultimo decennio indica che, dopo gli anni di crescita dell'inizio del millennio, da oltre un quinquennio si registra un costante calo nella popolazione residente. Alla data del 31.12.2018 il numero dei residenti era di 4.356.406 abitanti, evidenziando un saldo negativo di circa 19.459 abitanti rispetto all'anno precedente, ovvero pari ad una flessione di - 0,44%.



*dati PiSTA (Piemonte Statistica)-elaborazioni Regione Piemonte*

Le nascite, ormai in diminuzione da circa un decennio, confermano anche per il 2018 un saldo negativo, quasi raddoppiato rispetto all'anno precedente, di oltre 1.700 nascite in meno rispetto al 2017, e un indice di natalità pari al 7,3 per mille abitanti.




Si conferma l'invecchiamento della popolazione: nel 2018 l'indice di vecchiaia ci segnala che in Piemonte ci sono 201,3 anziani ogni 100 giovani.

La popolazione straniera residente risulta costante da oltre un quinquennio, attestandosi nell'a.s. a 427.911 unità, pari al 9,82 del totale. La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla

Romania con il 34,6% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dal Marocco (12,7%) e dall'Albania (9,6%).

L'analisi dei dati degli ultimi anni scolastici riflette l'andamento generale della popolazione, ed evidenzia una flessione a partire dai servizi per la prima infanzia, che risentono per primi del calo delle nascite

Il decremento in atto ormai da ben oltre un quinquennio ha determinato una costante e consistente diminuzione dei frequentanti la scuola dell'infanzia, che interessa progressivamente anche il resto del primo ciclo, con effetti ormai evidenti nella scuola primaria. Al contrario, i frequentanti la scuola secondaria di II grado risultano ancora in fase di crescita, sebbene in misura meno marcata rispetto ai precedenti anni scolastici.



dati Rilevazione scolastica regionale a.s. 2018/19

I dati riferiti alle scuole statali e non statali per l'a.s. 2018/19 evidenziano come vi sia una flessione complessiva di oltre 3.600 alunni rispetto all'a.s. precedente, pari allo 0,62% .

La diminuzione più consistente non si registra più nella scuola dell'infanzia, dove comunque vi sono 2.000 alunni in meno (- 2,01%), ma nella scuola primaria, dove con l'avanzare delle coorti la diminuzione diventa sempre più significativa, risultando di poco superiore a 2.600 alunni (- 1,41%), mentre la scuola secondaria di I grado risulta ancora sostanzialmente stabile registrando un saldo positivo di 350 alunni (+ 0,30%) e la scuola secondaria di II grado aumenta leggermente il saldo positivo con poco più di 680 alunni (+ 0,39%).

Le caratteristiche anagrafiche delle coorti più giovani della popolazione straniera si riflettono nella popolazione scolastica. Gli alunni stranieri rappresentano oltre 13% della popolazione scolastica, anche se la loro distribuzione risulta differenziata fra i vari gradi scolastici.

	<b>Totale</b>	<b>Infanzia</b>	<b>Primaria</b>	<b>Secondaria I grado</b>	<b>Secondaria II grado</b>
Totale Stranieri	74.925	15.636	27.541	15.522	16.226
% Stranieri	13,19	15,51	14,80	13,22	9,24

dati Rilevazione scolastica regionale a.s. 2018/19

I dati provvisori delle scuole statali riferiti all'a.s. 2018/19 confermano la tendenza in atto; esaminando tali dati rapportati all'a.s. precedente, allo stato attuale si rileva una riduzione complessiva di oltre 4.100 alunni.

<b>Provincia</b>	<b>Totale alunni</b>	<b>Infanzia</b>	<b>Primaria</b>	<b>Secondaria I grado</b>	<b>Secondaria II grado</b>
Alessandria	47.142	6.780	14.984	10.023	15.355
Asti	24.760	3.526	8.367	5.449	7.418
Biella	20.072	2.708	6.192	4.260	6.912
Cuneo	79.389	10.658	26.382	16.751	25.598
Novara	44.080	5.578	14.759	9.525	14.218
Torino	270.243	31.434	88.746	57.890	92.173
<i>Provincia</i>	<b>167.596</b>	<b>24.834</b>	<b>57.860</b>	<b>37.288</b>	<b>47.614</b>
<i>Città</i>	<b>102.647</b>	<b>6.600</b>	<b>30.886</b>	<b>20.602</b>	<b>44.559</b>
Verbano Cusio Ossola	19.224	2.137	5.895	3.951	7.241
Vercelli	21.032	3.041	6.354	4.337	7.300
<b>TOTALE REGIONE</b>	<b>525.942</b>	<b>65.862</b>	<b>171.679</b>	<b>112.186</b>	<b>176.215</b>

*DatiUSR per il Piemonte- monitoraggio dell'organico di diritto a.s. 2019/20*

La flessione risulta minore rispetto all'anno precedente, confermando l'andamento dei dati consolidati nell'a.s. 2018/19: una riduzione nel dato negativo nella scuola dell'infanzia e un ulteriore decremento nella scuola primaria, mentre l'incremento nelle scuole secondarie di I e II grado contribuisce a contenere la diminuzione degli alunni a livello complessivo.

La programmazione della rete scolastica deve tenere conto, oltre che dei dati sulla popolazione, sopra evidenziati, anche della situazione scaturita dal Piano di revisione e dimensionamento della rete scolastica, e dal Piano dell'offerta formativa per l'a.s. 2019/2020.


Il servizio statale riferito all'anno scolastico in avvio sarà gestito da 546 istituzioni scolastiche autonome (di seguito autonomie), di cui 12 Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) e 534 autonomie, a cui afferiscono le scuole del I e II ciclo. Il 15% delle autonomie risulta avere almeno un punto di erogazione del servizio ubicato in territorio montano.

<b>Provincia</b>	<b>Direzione Didattica</b>	<b>Istituto Secondario I grado</b>	<b>Istituto Comprensivo</b>	<b>Convitto / Istituto Onnicomprensivo</b>	<b>Istituti Superiori</b>	<b>CPIA</b>	<b>Totale</b>
Alessandria	2	0	31	0	15	2	50
Asti	2	1	15	0	8	1	27
Biella	0	0	16	0	6	1	23
Cuneo	0	0	59	0	27	2	88
Novara	0	0	26	1	14	1	42
Torino	11	4	162	3	79	5	264
<i>Provincia</i>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>118</b>	<b>1</b>	<b>41</b>	<b>3</b>	<b>168</b>
<i>Città</i>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>44</b>	<b>2</b>	<b>38</b>	<b>2</b>	<b>96</b>
Verbano Cusio Ossola	2	1	14	1	8	0	26
Vercelli	0	0	17	0	9	0	26
<b>TOTALE REGIONE</b>	<b>17</b>	<b>6</b>	<b>340</b>	<b>5</b>	<b>166</b>	<b>12</b>	<b>546</b>




Non tutte le autonomie piemontesi potranno programmare e gestire la propria offerta formativa con un Dirigente Scolastico (DS) ed un Direttore dei Servizi generali e amministrativi (DSGA) titolare, ma molte saranno in situazione di reggenza. Il ricorso alla reggenza è andato ad aumentare di anno in anno e, in attesa delle nuove immissioni in ruolo a seguito del concorso, risultano vacanti nell'a.s. 2019/20 ben 239 istituzioni, pari al 44% del totale. Tra queste vi sono anche le istituzioni scolastiche sottodimensionate, ovvero che presentano un numero di iscritti inferiore al limite previsto dalla norma, alle quali non è possibile assegnare DS e DSGA titolari.

Nell'a.s. 2018/19, le autonomie riferite al primo ciclo di istruzione rappresentano il 68% dell'offerta totale, di queste circa il 6,5% è ancora caratterizzato dal modello cosiddetto "orizzontale".




La composizione delle autonomie risulta caratterizzata da una significativa articolazione, che riflette la frammentarietà della distribuzione territoriale e amministrativa del Piemonte, particolarmente marcata nelle aree montane: infatti, circa 860 comuni su 1.181 risultano avere almeno un punto di erogazione del servizio scolastico. Nell'a.s. 2018/2019 la rete scolastica piemontese risulta complessivamente formata da circa 4.300 sedi, di cui circa il 18% appartenenti alla scuola paritaria.

L'offerta di scuola non statale è significativa nella scuola dell'infanzia dove rappresenta circa 1/3 dell'offerta complessiva, mentre per gli altri gradi scolastici si attesta al di sotto del 10% dell'offerta.



La consistenza dell'utenza nelle sedi è differente per i diversi ordini di scuola e risulta influenzata dalla collocazione geografica. In particolare in alcune aree montane o caratterizzate da marginalità socio-economica si riscontra una polarizzazione del servizio, anche in termini di edilizia scolastica: le oltre 3.500 scuole statali sono ospitate in circa 2.800 edifici. Le zone più marginali, che tendenzialmente risentono più di altri territori decremento della popolazione scolastica, sono caratterizzate spesso anche dalla presenza di pluriclassi nella scuola primaria.



*dati Rilevazione scolastica regionale a.s. 2018/19*


Nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria le sedi sono numerose e diffuse in maniera capillare sul territorio piemontese, mentre sono meno numerose le sedi della scuola secondaria di I e di II grado, che raccolgono mediamente un'utenza maggiore e proveniente da un bacino più ampio.

I corsi di scuola secondaria di I grado ad indirizzo musicale sono presenti in tutte le province ed articolati in un corso per autonomia. E' auspicabile che, progressivamente, vi sia una maggiore diffusione di questa offerta formativa e che tutte le scuole secondarie di I grado possano attivare una sezione ad indirizzo musicale, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 12 del D. Lgs. n. 60 del 13 aprile 2017, che reca norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività.

L'analisi dei dati della scuola secondaria di II grado, conferma la preferenza degli allievi per i percorsi liceali, che risultano in continua crescita ed accolgono quasi la metà degli studenti del secondo ciclo, mentre i percorsi dell'istituto tecnico accolgono 1/3 degli alunni e gli istituti professionali risultano ancora in lieve calo e sono scelti solo da meno 1/5 degli studenti.


I territori presentano diverse peculiarità: la provincia di Vercelli è caratterizzata da una percentuale di allievi iscritti agli istituti professionali quasi doppia rispetto alla media regionale, mentre – all'opposto – in provincia di Alessandria la percentuale di iscritti al professionale è la metà della percentuale regionale. In Provincia di Novara 4 alunni su 10 scelgono un istituto tecnico. Nelle Province di Alessandria e di Biella più della metà degli studenti sceglie un percorso liceale.

	Alunni	%
Istituti professionali	32.104	18,28
Istituti tecnici	58.064	33,06
Licei	85.487	48,67



dati Rilevazione scolastica regionale a.s. 2018/19

La distribuzione degli allievi per indirizzo di studio conferma la preferenza per il liceo scientifico, seguito dall'istituto tecnico-settore tecnologico e dal settore economico dell'istituto tecnico. Esaminando però le scelte di iscrizione al I anno delle scuole statali a partire dall'anno scolastico in cui è entrata in vigore la cosiddetta "Riforma Gelmini" si nota che il liceo scientifico, consolida la ripresa degli ultimi anni scolastici e si attesta sui valori dell'a.s. 2010-11, anche grazie all'offerta delle sezioni sportive. Sempre fra i percorsi liceali, il liceo delle scienze umane continua a raccogliere le iscrizioni, con percentuali in linea con i dati nazionali, e si colloca la secondo posto nelle preferenze dei giovani, scavalcando il liceo linguistico, che presenta dati più bassi rispetto al dato nazionale. Anche i percorsi tecnici confermano un incremento nelle iscrizioni, in particolare per quanto riguarda il settore tecnologico. Al contrario i percorsi professionali registrano una ulteriore flessione, sebbene in Piemonte risultino ancora più attrattivi rispetto alla media nazionale.



Tenendo a riferimento il contesto sopra esposto, che evidenzia una costante tendenza alla diminuzione della popolazione scolastica, la programmazione regionale si pone l'obiettivo di definire i presupposti affinché la scuola possa sia operare in modo adeguato ed attuale rispetto alle prioritarie esigenze educative e formative, tenendo conto delle innovazioni richieste dal momento e dal contesto sia promuovere l'integrazione e la coerenza tra i diversi cicli di istruzione (primaria, secondaria e terziaria), favorendo rapporti di rete tra le istituzioni scolastiche, enti e centri di formazione professionale, poli tecnico professionali, fondazioni ITS, università e sistema produttivo. La programmazione deve ispirarsi ai principi delineati dalla L.R. 28/2007, che riconosce come elemento centrale l'allievo in formazione, a cui è garantito, fin dalla scuola dell'infanzia, l'accesso ad una offerta formativa diffusa e qualificata, che si sviluppi lungo tutto l'arco della vita.

L'azione politica, nel formulare i criteri per il dimensionamento scolastico, pur continuando a tener conto delle reali esigenze delle realtà locali e del disagio di frequenza scolastica non solo nei comuni montani, ma anche in quei comuni con situazione di alta o media marginalità socio-economica e con popolazione fino a 5.000 abitanti ricompresi nell'elenco approvato dalla Giunta regionale con DGR 21 novembre 2008, n. 1-10104, sarà principalmente mirata a garantire la sostenibilità del sistema nel suo complesso e ad evitare situazioni che ne determinino la frammentarietà.

Alla luce della tendenza demografica in atto, occorre programmare tempestivamente gli interventi sulle situazioni di maggior vulnerabilità, ovvero ai limiti dei parametri minimi, per non vanificare le significative azioni di riorganizzazione delle risorse umane e strumentali attuate in questi ultimi anni dalle istituzioni scolastiche, dalle amministrazioni locali e dalla Regione, che hanno consentito di programmare efficacemente la rete scolastica nel rispetto delle peculiarità del territorio, la cui conformazione è contraddistinta dalla presenza per oltre il 75% di piccoli comuni.

Gli enti di area vasta (province e città metropolitana) ed i comuni dovranno operare le azioni di dimensionamento e programmazione dell'offerta formativa per l'a.s. 2020/2021 con l'obiettivo di costituire un assetto radicato nel territorio e strutture organizzativamente funzionali e stabili nel medio-lungo periodo, in grado di garantire una didattica ed un'offerta formativa efficaci e qualitativamente adeguati.

La Regione, nella propria azione programmatica, terrà conto della complementarietà del sistema, valorizzando tutte le componenti e promuovendo interlocuzioni con i soggetti del territorio, nel rispetto della libera scelta educativa da parte delle famiglie. Saranno, inoltre, prese in considerazione le azioni definite in sede di programmazione comunitaria per il periodo 2014/2020 sull'obiettivo 10 "Investire nella competenza, nell'istruzione e nell'apprendimento permanente" e le analisi effettuate nell'ambito della "Strategia nazionale per le aree interne" della programmazione 2014/2020, al fine di salvaguardare il servizio scolastico nelle aree montane, di mantenere percorsi sussidiari di istruzione e formazione professionale e di valorizzare le attività di alternanza scuola-lavoro, in sinergia con quanto definito in sede di programmazione comunitaria e di sviluppo delle potenzialità delle aree interne.

L'offerta formativa della scuola secondaria di II grado deve tenere conto della reale domanda territoriale, così da armonizzare le esigenze educative personali alle specifiche esigenze formative necessarie allo sviluppo economico del territorio e ad una migliore occupabilità dei giovani.

Il processo di programmazione per l'a.s. 2020/21 dovrà essere attuato con l'obiettivo di consentire e favorire:

- efficienza ed efficacia della distribuzione territoriale dell'offerta, anche attraverso azioni di razionalizzazione;
- sostenibilità dell'offerta formativa in rapporto alle risorse disponibili e stabilità nel lungo periodo;
- contrasto della dispersione scolastica;
- opportunità di interazione con il sistema formativo, il mondo del lavoro, il sistema dell'università e della ricerca;
- il radicamento di percorsi e indirizzi che offrono reali sbocchi occupazionali in contesti produttivi consolidati;
- una sempre maggiore integrazione della scuola con altre componenti formative (formazione professionale, sistema universitario ed imprese). In questo ambito vale la pena di ricordare le

azioni attuate in tema di poli formativi, di alternanza scuola- lavoro, di apprendimento permanente.

### ***Quadro normativo di riferimento***

- legge 15 marzo 1997, n. 59, articolo 21 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
- decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, che all’articolo 137 affida allo Stato i compiti e le funzioni concernenti i criteri ed i parametri per l’organizzazione della rete scolastica, all’articolo 138 individua le funzioni amministrative da delegare alle Regioni, all’articolo 139 attribuisce alle province ed ai comuni alcune funzioni in materia di istruzione;
- decreto Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233 e s.m. i “Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1999, n. 59”;
- decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e s.m.i. “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
- decreto del Ministro della pubblica istruzione 25 ottobre 2007, recante riorganizzazione dei Centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e dei corsi serali, in attuazione dell'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- legge 6 agosto 2008, n. 133 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", che all’articolo 64 prevede disposizioni in materia di organizzazione scolastica;
- decreto Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, che aggiorna i parametri per la formazione delle classi;
- decreto Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 “Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- sentenza Corte Costituzionale n. 200/2009, che conferma che le regioni hanno competenza esclusiva in materia di dimensionamento della rete scolastica;
- decreto Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- decreto Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- decreto Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 “Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- sentenza Corte Costituzionale n. 92/2011 che annulla i commi 4 e 6 (istituzione nuove scuole e nuove sezioni di scuola dell’infanzia, possibilità di accogliere i bambini tra i 2 ed i 3 anni nelle sezioni di infanzia dei piccoli comuni) dell’articolo 2 del DPR n. 89/2009 e chiarisce che detta

competenza non è dello Stato bensì spetta alle regioni nell'ambito del dimensionamento della rete scolastica;

- legge 12 novembre 2011, n. 183 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2012” che all’articolo 4, commi 69 e 70, detta norme in materia di istituzioni scolastiche sottodimensionate, e definisce a 600 alunni, con deroga a 400 alunni per i comuni montani, il parametro minimo per l’assegnazione del Dirigente scolastico;
- sentenza della Corte Costituzionale n. 147/2012, che ha dichiarato illegittimo l’articolo 19, comma 4 del decreto legge 98/2011 convertito con modificazione dalla legge n. 111/2011;
- legge 4 aprile 2012, n. 35 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” che all’articolo 52 fornisce norme in merito alla promozione dell’istruzione tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori – ITS;
- decreto interministeriale del 24 aprile 2012, prot. n. 7428 “Definizione degli ambiti, dei criteri e delle modalità per l’ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli Istituti Professionali (di cui agli articoli 3 e 4 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87) negli spazi di flessibilità previsti dall’art. 5, comma 3, lettera b) del citato decreto presidenziale”;
- decreto interministeriale del 24 aprile 2012, prot. n. 7431 “Definizione degli ambiti, dei criteri e delle modalità per l’ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli Istituti Tecnici (di cui agli articoli 3 e 4 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88) negli spazi di flessibilità previsti dall’art. 5, comma 3, lettera b) del citato decreto presidenziale”;
- direttiva del Ministro istruzione università e ricerca del 1° agosto 2012, n. 69 “Linee Guida per i percorsi degli Istituti Tecnici relativi alle ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo (Opzioni) di cui all’Elenco nazionale istituito con il decreto interministeriale 24 aprile 2012 ai sensi degli articoli, 5 comma 3, lettera b) e 8, comma 2, lettera d), D.P.R. n. 88/2010”;
- direttiva del Ministro del 1° agosto 2012, n. 70 concernente le Linee Guida per i percorsi degli Istituti Professionali relativi alle ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo (Opzioni) di cui all’Elenco nazionale istituito con il decreto interministeriale 24 aprile 2012 ai sensi degli articoli, 5 comma 3, lettera b) e 8, comma 4, lettera c), D.P.R. n. 87/2010;
- decreto del Presidente della Repubblica del 29 ottobre 2012, n. 263 “Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- decreto del Presidente della Repubblica del 5 marzo 2013, n. 52 “Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89”;
- decreto del Ministero dell’istruzione, università e ricerca di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze del 7 ottobre 2013 “Integrazione dell’elenco nazionale delle opzioni quali ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo degli istituti tecnici, opzione Tecnologie del legno nell’indirizzo Meccanica Meccatronica ed energia, articolazione Meccanica e Meccatronica”;
- legge 8 novembre 2013, n. 128 “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”;
- Accordo tra Governo, Regioni e Enti locali assunto in Conferenza Unificata del 10 luglio 2014 “Linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per l’apprendimento permanente e all’organizzazione delle reti territoriali”;
- decreto del Ministero dell’istruzione, università e ricerca del 12 marzo 2015 “Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica dei C.P.I.A.”;
- legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- Protocollo d’intesa fra il Ministero di Grazia e Giustizia e il Ministero dell’istruzione, università e ricerca del 23 maggio 2016 “Programma speciale per l’istruzione e la formazione negli istituti penitenziari e nei servizi minorili della giustizia”;
- decreto legislativo n. 60 del 13 aprile 2017 “Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

- decreto legislativo n. 61 del 13 aprile 2017 “Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione professionale, a norma dell’art. 1 commi 180 e 181, lettera d) della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- decreto legislativo n. 65 del 13 aprile 2017 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’art. 1 commi 180 e 181, lettera e) della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- Decreto interministeriale del 17 maggio 2018 “Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell’istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale”;
- Decreto del MIUR del 22 maggio 2018 n. 427 “Recepimento dell' Accordo, sancito nella seduta della Conferenza Stato Regioni del 10 maggio 2018, Rep. atti n. 100/CSR, riguardante la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale, e viceversa, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61”;
- Decreto interministeriale del 24 maggio 2018, n. 92 “Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- il Protocollo d'intesa del 25 luglio 2018 n. 11180 tra il Provveditorato Regionale dell'amministrazione Penitenziaria del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta e l'U.S.R. finalizzato a promuovere il coordinamento regionale dell’istruzione in carcere;
- circolare del Ministero dell’istruzione, università e ricerca del 7 novembre 2018, n. 18902 “Iscrizione alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’ a.s. 2019/20”;
- nota del Ministero dell’istruzione, università e ricerca del 18 marzo 2019, n. 422 “Dotazioni organiche del personale docente per l’a.s. 2019/20” inviata nelle more dell’adozione del decreto interministeriale sugli organici;
- circolare del Ministero dell’istruzione, università e ricerca del 3 maggio 2019, n. 7755 “Iscrizione ai percorsi di istruzione per gli adulti a.s. 2019/20”;
- decreto del Ministero dell’istruzione, università e ricerca 8 maggio 2019, n. 405 inerente la consistenza complessive delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici per l’a.s. 2019/20;
- Decreto del Direttore Generale dell’U.S.R. del 23 febbraio 2016, n. 1248 di costituzione degli ambiti territoriali ai sensi dell’art. 1 comma 66 della Legge del 13 luglio 2015 n. 107;
- legge regionale del 28 dicembre 2007, n. 28 e s.m.i. “Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa”;
- legge regionale del 28 settembre 2012, n. 11 “Disposizioni organiche in materia di enti locali”;
- legge regionale del 29 ottobre 2015, n. 23 “Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)” e s.m.i.;
- D.C.R. n. 826-6658 del 12 maggio 1988 di classificazione e ripartizione del territorio regionale fra montagna, collina e pianura;
- D.G.R. n. 1-10104 del 21 novembre 2008 che individua i comuni ad alta/media/bassa-moderata marginalità;
- D.C.R. 25 Marzo 2019, n. 367 – 6857 “Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa), articolo 27 – Atto di indirizzo per l’attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio”.

## Programmazione della rete scolastica

- *Formazione delle classi*

Sulla base del D.P.R. n. 81/2009, Titolo II, Capo II e III, la formazione delle classi per i diversi ordini e gradi di scuole è la seguente:

	Sezioni/Classi	Pluriclassi o classi articolate	Deroghe per comuni montani	Ulteriori deroghe (artt. 4, 5 e 7)
Scuola dell'infanzia (art. 9)	18-26 (29 in casi di eccedenze)			Possibile deroga del 10% dei parametri se motivata.
Scuola primaria (art. 10)	15-26 (27 in casi di eccedenze)	8-18	minimo per classe: 10 iscritti	Non più di 20 iscritti con la presenza di alunni disabili (nel rispetto delle dotazioni organiche)
Scuola secondaria di I grado (art. 11)	18-27 (28 in casi di eccedenze) (30 con sezione unica) (media iscritti $\geq 20$ per classi II e III)	10-18	minimo per classe: 10 iscritti	Per le classi funzionanti presso ospedali e istituti di cura (organizzate anche in pluriclasse)
Scuola secondaria di II grado (artt. 16 e 17)	27-30 (25-30 con unico corso) (media iscritti $\geq 22$ per classi II, III, IV) (minimo 10 iscritti per classe V)	12-27		non si applicano i limiti minimi e massimi previsti.

- *Punti di erogazione del servizio*

Per "punti di erogazione del servizio" si intendono i plessi della scuola dell'infanzia, i plessi della scuola primaria, le succursali e le sezioni staccate di scuola secondaria di I grado, le scuole coordinate, le succursali, le sezioni staccate e le sezioni annesse o aggregate della scuola secondaria di II grado, le sedi stabili dei CPIA.

Nell'ottica di privilegiare la stabilità del sistema scolastico, di norma non saranno autorizzati nuovi punti di erogazione del servizio di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I e II grado, ad eccezione delle specifiche programmazioni a valenza pluriennale in atto e degli interventi di mantenimento del servizio di scuola dell'infanzia a seguito di cessazione di analogo servizio pubblico.

I parametri per la riorganizzazione dei punti di erogazione del servizio sono, di norma, i seguenti:

- i plessi di scuola dell'infanzia sono costituiti con almeno 20 bambini;
- i plessi di scuola primaria sono costituiti con almeno 35 alunni, con un corso completo; nei centri urbani a più alta densità demografica è richiesta la presenza di almeno 2 corsi completi, ove le condizioni socio-economico-territoriali lo consentono;
- le succursali e le sezioni staccate di scuola secondaria di I grado sono costituite, ove le condizioni socio-economico-territoriali lo consentono, in presenza di almeno 40 alunni, con un corso completo;
- nelle scuole secondarie di II grado le scuole coordinate, le succursali, le sezioni staccate, le sezioni annesse o aggregate nonché gli indirizzi di studio funzionanti nella medesima sede scolastica sono costituite con la previsione di un corso quinquennale;
- possono essere mantenuti attivi, in deroga, i plessi di scuola statale già funzionanti siti in comuni montani ed in comuni marginalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 21 novembre 2008, n. 1-10104:
  - o di scuola dell'infanzia costituiti con almeno 10 bambini;



- di scuola primaria costituiti con almeno una classe di 10 bambini o una pluriclasse con minimo di 8 e massimo di 18 alunni;
- le sezioni staccate di scuola secondaria di I grado costituite con almeno 20 alunni.

	Soglia minima	Deroghe per il mantenimento nei comuni montani e marginali
Scuola dell'infanzia	20	10
Scuola primaria	35 (almeno 2 corsi completi in centri ad alta densità demografica)	10 (pluriclasse min. 8/ max 18)
Scuola secondaria di I grado	40 (corso completo)	20 (sezioni staccate)
Scuola secondaria di II grado	previsione di un corso quinquennale	//

Nell'ambito della pianificazione gli enti dovranno riferirsi ai seguenti criteri:

- contesto:** individuare il bacino d'utenza di riferimento del punto di erogazione e considerarne le caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio culturali complessive (per "bacino d'utenza" (si intende l'insieme delle zone del comune, e degli eventuali comuni limitrofi afferenti l'istituto scolastico di riferimento, da cui provengono abitualmente e con un flusso significativo i bambini che frequentano il punto di erogazione del servizio);
- sostenibilità:** considerare la consistenza della popolazione scolastica nell'ambito territoriale di riferimento in un contesto temporale da rapportarsi:
  - all'andamento demografico in corso riferito alle nascite dal 2014 al 2018 nei comuni bacino d'utenza ed all'andamento della frequenza dall'a.s. 2017/18 all'a.s. 2019/20 nelle scuole interessate dalla pianificazione;
  - alla disponibilità edilizia esistente (aule, spazi, laboratori) prevista dal piano di utilizzo degli edifici scolastici e di uso delle attrezzature, ed agli eventuali investimenti di edilizia scolastica effettuati o in corso;
- efficacia:** l'intervento dovrà conseguire una più razionale ed efficace distribuzione della rete scolastica sul territorio, tenuto conto:
  - delle condizioni e caratteristiche complessive dell'edificio scolastico presso cui ubicare il servizio scolastico;
  - della presenza di requisiti che permettano un facile accesso della popolazione studentesca al servizio scolastico, secondo le condizioni di accesso relative alle distanze indicate:
    - per le scuole dell'infanzia non più di km 5 da percorrere in non più di 15 minuti;
    - per le scuole primarie da km 5 a km 9 da percorrere in non più di 20 minuti;
    - per le scuole secondarie di I grado non più di km 10 da percorrere in non più di 30 minuti.

Gli atti di pianificazione dei comuni, che saranno trasmessi alla Provincia di riferimento ed alla Città metropolitana di Torino, unitamente alla relativa documentazione, dovranno esplicitamente evidenziare l'analisi effettuata sulla base dei criteri e dei parametri indicati ai paragrafi precedenti, ai fini dell'inserimento delle proposte nei piani provinciali e metropolitano. La struttura regionale competente è demandata a predisporre la scheda analitica da utilizzare per tale analisi.

I punti di erogazione del servizio non attivi almeno dall'a.s. 2016/17, per i quali risulti –però– ancora presente il codice meccanografico MIUR, sono automaticamente soppressi a partire dall'a.s. 2019/20, ad esclusione delle scuole sussidiate dalla Regione Piemonte. L'eventuale riattivazione di tali punti di erogazione potrà essere richiesta nell'ambito di future programmazioni, nel rispetto dei parametri e criteri di riferimento nell'a.s. di richiesta.

Le province e la città metropolitana di Torino dovranno, altresì, indicare nei propri piani l'elenco dei punti di erogazione del servizio da mantenere in deroga sulla base delle segnalazioni deliberate e pervenute dai comuni.

Le sezioni carcerarie e i percorsi serali sono assimilati ai "punti di erogazione del servizio", ai fini dell'assegnazione del relativo codice meccanografico MIUR.

- *Revisione e dimensionamento autonomie scolastiche*

L'azione di dimensionamento dovrà consentire il mantenimento della media regionale di circa 950 alunni per istituto, e comunque non dovrà determinare a livello provinciale un incremento rispetto al numero di autonomie attive nell'a.s. 2019/20.

La programmazione dovrà essere attuata secondo i criteri di contesto, sostenibilità ed efficacia, in analogia a quanto indicato al precedente paragrafo "Punti di erogazione del servizio". La struttura regionale competente è demandata a predisporre la scheda analitica da utilizzare per tale analisi.

Gli enti proponenti, nella definire il nuovo assetto, dovranno valutare inoltre:

- gli ambiti di appartenenza delle autonomie in considerazione dell'impatto organizzativo che si potrebbe determinare nella definizione degli organici del personale docente e non docente;
- la complessità delle nuove istituzioni scolastiche con riferimento al numero di punti di erogazione del servizio ed al numero di studenti;
- l'ambito di riferimento nel suo insieme e l'impatto complessivo della riorganizzazione prevista sulla rete provinciale, in particolare in caso di operazioni di dimensionamento finalizzate alla sola diversa allocazione di singoli punti di erogazione del servizio nel primo ciclo.

Non saranno inserite nella programmazione regionale riorganizzazioni della rete scolastica che determinino situazioni di sottodimensionamento o l'istituzione di nuovi Istituti Omnicomprensivi.

#### Sottodimensionamento

Le seguenti situazioni di sottodimensionamento, risultanti dal monitoraggio dell'O.D. dell'a.s. 2019/20 e riferite ad autonomie con meno di 600 alunni e non caratterizzate da specificità montana, dovranno essere affrontate nel corso della programmazione da parte degli enti locali. In coerenza con gli impegni già assunti dalle Province di riferimento nei rispettivi Piani di revisione e dimensionamento della rete scolastica per l'a.s. 2019/20, non saranno consentite ulteriori deroghe finalizzate al mantenimento di tali autonomie, che presentano parametri inferiori ai limiti previsti dalla normativa vigente. Pertanto, la programmazione territoriale per l'a.s. 2020/21 dovrà pervenire ad una diversa organizzazione, che consenta di superare organicamente tutte le criticità e garantisca stabilità all'utenza scolastica, nel rispetto delle linee programmatiche regionali.

Provincia	Tipo istituto	Denominazione	Comune
Cuneo	Istituto Istruzione Superiore	Aimone Cravetta	Savigliano
Vercelli	Istituto Comprensivo	di Arborio	Arborio

#### Autonomie del primo ciclo

I Comuni presso cui continua a permanere il modello "orizzontale" sono chiamati a sensibilizzare le varie componenti delle specifiche realtà territoriali e ad intervenire attivamente nel processo di diffusione degli istituti comprensivi, anche in coerenza con le innovazioni introdotte dalla legge 107/2015.

Per le scuole del primo ciclo, richiamando quanto già previsto nelle precedenti programmazioni, si evidenzia il carattere di stabilità e di continuità a livello pluriennale che contraddistingue l'indicazione a favore dell'organizzazione "verticale" in istituti comprensivi. Si opererà quindi in coerenza e

sostanziale continuità con la programmazione dei precedenti anni scolastici, al fine di valorizzazione e diffondere l'impostazione didattica fondata su istituti comprensivi nel territorio regionale.

Da tempo, infatti, la Regione ha scelto di applicare l'organizzazione "verticale" alla rete scolastica del primo ciclo, non quale soluzione meramente istituzionale-organizzativa per il superamento delle situazioni di sottodimensionamento o di razionalizzazione, ma nell'ottica dell'attuazione di un progetto da mettere in atto nella prospettiva di un riordino complessivo. Le caratteristiche basilari di questa tipologia di istituto sono la continuità educativa e l'integrazione di competenze ed esperienze tra i docenti di vario grado, che consentono di verificare congiuntamente gli obiettivi dei diversi cicli, di analizzare il percorso individuale dello studente e di progettare azioni di raccordo individuando le risorse professionali e gli strumenti più idonei.

Pertanto, l'aggregazione delle attuali autonomie costituite separatamente da direzioni didattiche e istituti secondari di I grado, secondo il modello organizzativo "orizzontale", in istituti comprensivi, costituirà il modello di riferimento nei territori dove risulta ancora presente tale tipologia organizzativa. L'organizzazione in istituti comprensivi dovrà essere preservata nei territori in cui tale modello risulta già attuato.

La definizione degli istituti comprensivi dovrà presentare - rispetto ai singoli ordini di scuola - una composizione degli alunni proporzionata e riferirsi al medesimo bacino di utenza.

#### Autonomie del secondo ciclo

Nelle autonomie formate da scuole secondarie di II grado, l'aggregazione fra istituti dovrà essere attuata tenendo conto dell'offerta formativa degli stessi, del trend delle iscrizioni nel triennio precedente e delle previsioni del biennio successivo, nonché degli spazi disponibili, favorendo l'ottimale utilizzo degli edifici e dei locali.

- *Centri per l'istruzione degli adulti - CPIA*

I Piani provinciali/metropolitano potranno prevedere una revisione dell'articolazione dei CPIA attivi con la finalità di rafforzare sul territorio l'assetto organizzativo dell'istruzione degli adulti con riguardo ai punti di erogazione del servizio, anche in funzione degli accordi di rete fra CPIA ed istituzioni autonome del secondo ciclo di istruzione, salvaguardando la stabilità organizzativa e numerica della rete dei CPIA nel corso della presente programmazione.

L'inserimento di eventuali proposte nei Piani di cui sopra finalizzate all'attivazione di nuovi punti di erogazione del servizio, limitatamente a sedi didattiche individuate come stabili e consolidate nel tempo, sarà subordinata all'acquisizione di:

- deliberazione dell'ente competente con la quale:
  - sono individuati i locali che ospiteranno il nuovo punto di erogazione;
  - è garantita - entro l'avvio delle attività scolastiche per l'a.s. 2020/21 - la disponibilità dei locali in un edificio nelle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico previste dalla normativa vigente;
  - sono indicati la tipologia di offerta formativa attivata e adeguati flussi di utenza documentabili;
- convenzione pluriennale per l'utilizzo dei locali sottoscritta dall'ente competente e dal CPIA.

Permane in capo all'U.S.R per il Piemonte la valutazione per l'eventuale assegnazione del codice meccanografico MIUR.

Al fine di valutare una eventuale diversa organizzazione della rete dei CPIA nelle future programmazioni, si demanda alla Giunta Regionale la costituzione di un tavolo di lavoro che, a partire da un'analisi della complessità dell'offerta formativa erogata e delle caratteristiche dell'utenza dei diversi bacini territoriali dei CPIA, possa fornire elementi utili alla definizione di indicazioni e criteri. Il tavolo di lavoro potrà avvalersi di analisi e proposte provenienti da gruppi di lavoro sull'educazione degli adulti promossi a livello provinciale e di Città metropolitana di Torino.

- *Scuole dell'infanzia- nuove sezioni*

La programmazione regionale delle nuove sezioni di scuola dell'infanzia statale (di seguito nuove sezioni), completa le azioni volte a definire la rete scolastica regionale tenendo conto delle esigenze socio economiche dei territori e dell'andamento demografico del bacino d'utenza.

La programmazione di nuove sezioni riguarda:

- sezioni aggiuntive (con orario a tempo pieno o a tempo ridotto) presso punti di erogazione del servizio di scuole dell'infanzia statale già funzionanti;
- sezioni (con orario a tempo pieno o a tempo ridotto) presso nuovi punti di erogazione del servizio autorizzati nell'ambito del dimensionamento scolastico;
- completamento orario delle sezioni a tempo ridotto già funzionanti nell'anno scolastico precedente.

Ai fini della programmazione, sono definite le seguenti priorità di intervento:

- 1) istituzione di nuove sezioni a seguito di soppressione del servizio pubblico di scuola dell'infanzia a partire dall'a.s. 2020/21 presso punti di erogazione del servizio autorizzati nel Piano di dimensionamento della rete scolastica a.s. 2020/21 o precedenti (di norma sarà autorizzato un numero corrispondente a quello del plesso soppresso);
- 2) istituzione di sezioni aggiuntive presso punti di erogazione del servizio statale già funzionanti;
- 3) completamento orario di sezioni già funzionanti a tempo ridotto negli anni scolastici precedenti.

La richiesta di nuove sezioni scaturisce da un'azione sinergica tra istituzioni scolastiche e territoriali, che sono chiamate a collaborare nel rispetto delle reciproche competenze, e deve essere volta a dare risposta a reali esigenze del territorio.

In particolare i comuni dovranno attenersi ai seguenti criteri:

a) contesto:

- caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio culturali del bacino d'utenza (per "bacino d'utenza" si intende l'insieme delle zone del comune, e degli eventuali comuni limitrofi afferenti l'istituto scolastico di riferimento, da cui provengono abitualmente e con un flusso significativo i bambini che frequentano il punto di erogazione del servizio);
- motivata consistenza dell'utenza scolastica di scuola dell'infanzia in termini di numero di nuove iscrizioni attese e numero complessivo di frequentanti atteso per l'a.s. 2020/21;
- caratteristiche dell'utenza attesa per l'a.s. 2020/21 (n. alunni disabili certificati, alunni anticipatari);
- possibilità di soddisfacimento della richiesta dell'utenza attesa con riferimento alla disponibilità di posti riferibili al medesimo bacino d'utenza;

b) sostenibilità:

- nascite dal 2014 al 2018 nel bacino d'utenza e andamento della frequenza dall'a.s. 2016/17 all'a.s. 2019/20 nella scuola statale presso cui si intende attivare la nuova sezione (o nella scuola paritaria che cessa il servizio a partire dall'a.s. 2020/21);
- disponibilità edilizia esistente prevista dal piano di utilizzo degli edifici scolastici, anche con riferimento ad eventuali investimenti di edilizia scolastica effettuati o in corso;
- rispetto agli oneri derivanti dall'eventuale istituzione della nuova sezione di scuola dell'infanzia;

c) efficacia, come l'istituzione della sezione aggiuntiva consente di conseguire una più razionale ed efficace distribuzione del servizio tenuto conto:

- delle condizioni e caratteristiche complessive dell'edificio scolastico presso cui ubicare il servizio scolastico;
- della presenza di requisiti che permettano un facile accesso della popolazione studentesca al servizio scolastico, secondo le condizioni di accesso relative alle distanze indicate per le scuole dell'infanzia al precedente paragrafo "Punti di erogazione del servizio".

La struttura regionale competente è demandata a predisporre la scheda analitica da utilizzare da parte dei comuni per l'analisi di quanto sopra indicato.

La Giunta Regionale attiva consultazioni con i soggetti interessati, anche al fine di analizzare la richiesta dell'utenza in considerazione dell'offerta complessiva del territorio, nel rispetto della libera scelta educativa delle famiglie.

L'effettiva attivazione delle sezioni inserite nella programmazione regionale non comporta l'automatica attivazione delle stesse, che sarà effettuata dall'U.S.R. sulla base delle risorse umane disponibili per l'a.s. 2020/21, anche ai sensi degli artt. 68, 69 e 95 della L. n. 107/2015.

Le sezioni non attivate da parte dell'U.S.R. nell'a.s. 2020/21 decadono automaticamente dalla programmazione regionale dei successivi anni scolastici.

### ***Programmazione dell'offerta formativa delle Scuole secondarie di II grado***

- *Indirizzi e percorsi*

Eventuali nuovi percorsi e indirizzi per l'a.s. 2020/2021, dovranno essere richiesti per singola sede (intesa come singolo codice meccanografico).

Per l'individuazione di tutti i percorsi liceali e degli indirizzi di istituto tecnico, le province e la Città metropolitana di Torino dovranno attenersi a criteri generali di contesto, sostenibilità, efficacia, tramite l'individuazione, analisi e valutazione di medio-lungo periodo, anche a livello di impatto nel territorio provinciale limitrofo, dei parametri indicati di seguito.

a) contesto:

- individuazione dei comuni bacino d'utenza;
- caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio culturali del bacino d'utenza;
- analisi dei fabbisogni del territorio rispetto all'indirizzo proposto;
- presenza nell'ambito territoriale di riferimento di analoga offerta formativa;
- consistenza della popolazione scolastica del bacino di riferimento rispetto all'offerta formativa già esistente;
- casi documentati in cui le istituzioni scolastiche e le agenzie formative presenti non riescano a soddisfare tutte le richieste degli allievi, avendo saturato tutti i locali disponibili;

b) sostenibilità:

- effettiva presenza di richiesta da parte del bacino d'utenza che non riesce ad essere soddisfatta dall'offerta già presente nell'ambito di riferimento;
- sono evitate duplicazioni/sovrapposizioni nel bacino d'utenza di riferimento;
- il percorso e indirizzo richiesto risulta coerente con l'offerta formativa già attivata dall'autonomia;
- è garantita l'armonizzazione con la rete già esistente dei trasporti pubblici;
- attestazione che le condizioni e caratteristiche complessive dell'edificio scolastico presso cui ubicare l'offerta proposta consentono l'effettiva disponibilità di spazi sufficienti ed il pieno rispetto della sicurezza a livello sia di edificio sia di aule e laboratori, a partire dall'avvio del corso di studi e per tutta la sua durata, anche tenuto conto di quanto deliberato dal Consiglio dell'Istituto proponente;

c) efficacia:

- il percorso e indirizzo risulta innovativo ed originale in quanto assente nell'ambito territoriale di riferimento e non in concorrenza con l'offerta formativa delle realtà limitrofe;
- la fattibilità di realizzare esperienze di alternanza scuola/lavoro che consentano l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
- coerenza dell'indirizzo richiesto con le aree strategiche relative alla programmazione integrata dell'offerta formativa regionale del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore di cui alla D.G.R. del 26.4.2016 n. 16-3200.

Negli atti di approvazione dei propri Piani, la Città metropolitana di Torino e le Province dovranno espressamente illustrare le valutazioni, considerazioni e analisi previste ai punti a), b, e c) approvando in allegato una scheda analitica per ciascuna nuova istituzione proposta, che la struttura regionale competente è demandata a predisporre.

Inoltre, dovranno espressamente assumere gli oneri derivanti dall'eventuale istituzione del corso di studi proposto, ai fini dell'eventuale inserimento delle proposte nel Piano regionale.

I criteri sopra indicati si applicano anche per la richiesta di attivazione delle seguenti articolazioni/opzioni, che sono caratterizzate fin dalla classe prima da specifiche discipline e/o esercitazioni pratiche:

- l'opzione Scienze applicate e la sezione sportiva del Liceo scientifico;
- l'opzione economico-sociale del Liceo delle scienze umane;

Fermo restando i criteri sopra indicati di contesto, sostenibilità, efficacia, in caso di richiesta di nuove sezioni coreutiche del Liceo musicale e coreutico Provincia/Città Metropolitana dovranno altresì attestare:

- la presenza di documentata richiesta da parte del territorio, sostenuta dai dati numerici riferiti agli anni precedenti, sufficiente a costituire una classe completa ai sensi dei parametri previsti dal DPR 81/2009, sostenibile nel quinquennio;
- il rispetto di quanto previsto al comma 9 dell'art. 13 del D.P.R. 89/2010 e delle indicazioni fornite dall'Accademia Nazionale di Danza, anche in merito agli spazi ad uso della sezione.

Ove non già attivate, potranno essere autorizzate nuove sezioni coreutiche del Liceo musicale e coreutico al fine di consentire l'attivazione di una sezione per ciascuno dei seguenti ambiti di "quadrante":

1. Alessandria e Asti
2. Biella, Vercelli, Novara, Verbanò Cusio Ossola
3. Cuneo
4. Città Metropolitana di Torino

In caso di richiesta di più Province riferite al medesimo quadrante sarà data priorità alla richiesta che si trova in stato più avanzato di realizzazione. I quadranti in cui risulta già attiva una sezione nell'a.s. 2019/20 sono esclusi dalla programmazione per l'a.s. 2020/21.

Fermo restando i criteri sopra indicati di contesto, sostenibilità, efficacia, e considerate le attuali disposizioni del M.I.U.R. in materia di organici, che stabiliscono il limite di una sezione per ciascuna provincia per il liceo musicale e per il liceo sportivo, e che le ulteriori sezioni, anche all'interno della medesima autonomia scolastica, devono essere autorizzate dal Direttore dell'U.S.R. nel limite dell'organico regionale assegnato:

- in caso di richiesta di incremento dell'offerta già autorizzata negli anni scolastici precedenti di sezioni musicali del Liceo Musicale e Coreutico, Provincia /Città Metropolitana dovranno altresì attestare:

- la presenza di documentata richiesta da parte del territorio, sostenuta dai dati numerici riferiti agli anni precedenti, sufficiente a costituire una classe completa ai sensi dei parametri previsti dal DPR 81/2009, sostenibile nel quinquennio;
  - il rispetto di quanto previsto al comma 8 del art. 13 del D.P.R. n. 89/2010;
  - la disponibilità di spazi sufficienti per l'intero percorso scolastico.
- In caso di richiesta di incremento dell'offerta già autorizzata negli anni scolastici precedenti di sezioni sportive del Liceo scientifico, Provincia /Città Metropolitana dovranno altresì attestare:
- la presenza di documentata richiesta da parte del territorio, sostenuta dai dati numerici riferiti agli anni precedenti, sufficiente a costituire una classe completa ai sensi dei parametri previsti dal D.P.R. 81/2009, sostenibile nel quinquennio;
  - disponibilità di spazi sufficienti per l'intero percorso scolastico;
  - la stipula di accordi e convenzioni ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 52 del 7 marzo 2013.

L'effettiva attivazione delle sezioni musicali o sportive sarà comunque disposta tenuto conto delle disponibilità di organico, in relazione a quanto sarà previsto dall'imminente circolare M.I.U.R. sul tema.

Transitoriamente, fino al completamento del processo di approvazione da parte del MIUR delle Linee guida attuative previste dal D.Lgs. n. 61/2017 per favorire e sostenere l'adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo dei percorsi di istruzione professionale, nell'a.s. 2020/21, di norma non saranno autorizzati nuovi percorsi ulteriori a quelli approvati all'allegato C della D.G.R. n. 106-6298 del 22.12.2017 "Approvazione del Piano regionale dell'offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado statali del Piemonte per l'a.s. 2018-19: nuovi indirizzi, articolazioni, opzioni, e confluenza al nuovo ordinamento degli istituti professionali".

Nelle more della definizione dei criteri per la declinazione dei profili degli indirizzi di studio che gli istituti possono prevedere nei relativi PTOF nell'esercizio della propria autonomia ai sensi dell'art. 3 comma 5 del D.Lgs. n. 61/2017, l'offerta formativa dovrà riprodurre i percorsi già in adozione.

A salvaguardia dell'offerta formativa dell'istruzione professionale non potranno essere richiesti indirizzi di studio relativi al percorso tecnico o liceale in sostituzione dei percorsi dell'istruzione professionale.

- *Opzioni ed articolazioni*

Le richieste di nuove opzioni e nuove articolazioni degli istituti tecnici per l'a.s. 2020/2021 dovranno essere richieste per singola sede (inteso come singolo codice meccanografico) ed essere coerenti con i percorsi avviati nell'a.s. 2018/2019. Non saranno autorizzate articolazioni e/o opzioni in numero superiore al numero delle classi del biennio attivate nell'a.s. 2019/2020 per l'indirizzo di studio di riferimento. In caso il numero delle classi attive per ciascun anno di corso sia differente, sarà preso a riferimento l'anno di corso con il minor numero di classi. Il numero degli studenti riferiti a tali classi dovrà essere tale da consentire l'attivazione di classi intere, al fine di evitare il proliferare del fenomeno delle classi articolate.

I criteri sopra indicati si applicano anche agli indirizzi del Liceo artistico.

- *Offerta formativa delle sezioni serali e carcerarie*

Anche per l'offerta formativa relativa alle sezioni serali delle scuole secondarie di II grado, le richieste di nuovi indirizzi ed articolazioni dovranno essere relative alla singola sede (intesa come singolo codice meccanografico).

In considerazione delle peculiarità didattiche caratterizzanti l'offerta delle sezioni serali e carcerarie, e dell'utenza ad esse interessata, fermo restando quanto indicato ai paragrafi "Indirizzi e percorsi" e "Opzioni e articolazioni", e precisato che di norma non sarà autorizzata nuova offerta formativa difforme da quanto già attivo nei corsi diurni:

- per gli istituti tecnici e per i licei artistici sarà possibile individuare per ciascun indirizzo di studio il biennio comune ed un'unica articolazione triennale riferita all'indirizzo di studio individuato;
- in fase di prima attivazione non sarà possibile indicare più articolazioni triennali, al fine di evitare la formazione di classi articolate;
- l'istituzione di nuovi indirizzi/articolazioni presso sedi che non abbiano attivato indirizzi già presenti nella propria offerta formativa è comunque subordinata alla sostituzione di tali indirizzi;
- di norma, nell'a.s. 2020/21 non potrà essere istituito più di un indirizzo di studio per sede scolastica;
- dovrà essere precisato il bacino di riferimento e la consistenza numerica stimata dell'utenza;
- dovrà essere allegata la seguente documentazione:
  - per i corsi serali: accordi di rete stipulati fra l'istituzione scolastica ed il /i C.P.I.A. relativi agli indirizzi richiesti;

- per i percorsi di secondo livello negli istituti di prevenzione e pena: accordo stipulato fra l'istituzione scolastica, il C.P.I.A., l'amministrazione carceraria dell'istituto presso cui si intende attivare il percorso, in cui sia espressamente individuata la disponibilità di laboratori coerenti con l'indirizzo di studi richiesto.
- *Validità dell'offerta formativa*

Gli indirizzi dei licei e degli istituti tecnici e le relative eventuali articolazioni ed opzioni presenti nell'offerta formativa diurna delle istituzioni scolastiche, compresi quelli acquisiti a seguito di accorpamento, saranno soppressi dopo tre anni scolastici consecutivi di non attivazione della prima classe di riferimento, a seguito di ricognizione effettuata dalla Regione con l'U.S.R., che provvederà alla cancellazione del relativo codice indirizzo assegnato a sistema; la loro eventuale reintroduzione dovrà essere espressamente prevista nel piano provinciale/metropolitano. In caso di corsi quinquennali si procederà ad esaurimento e non potrà più essere attivata automaticamente la classe prima, per la cui attivazione dovrà essere avanzata nuova richiesta.

Agli indirizzi e relative articolazioni delle sezioni serali e carcerarie dei licei e degli istituti tecnici già attivi a seguito di confluenza al nuovo ordinamento o autorizzati con la programmazione a partire dall'a.s. 2020/21 si applicano le medesime disposizioni dei corsi diurni, indicate al precedente paragrafo. L'eventuale reintroduzione del biennio e dell'articolazione dovrà essere espressamente prevista nel piano provinciale/metropolitano, tenuto conto dei criteri sopra indicati.

Gli indirizzi, le articolazioni ed opzioni degli istituti professionali delle sezioni diurne, serali e carcerarie autorizzati con le programmazioni riferite all'a.s. 2016/17, 2017/18 e 2018/19, ma non effettivamente attivati o per cui non sia attivo il biennio di riferimento, decadono automaticamente nell'a.s. 2019/20 e non possono essere attivati nell'a.s. 2020/21.

Per meglio ottemperare agli aspetti operativi derivanti da quanto sopra disposto, la struttura della Regione competente per materia predispone una mappatura dell'offerta formativa complessiva, in collaborazione con le province e la Città metropolitana di Torino, anche al fine del monitoraggio della completa applicazione di quanto già precedentemente disposto con D.C.R del 9 novembre 2016, n. 175-36816, D.C.R. del 8 novembre 2017, D.C.R. n. 244-42126 del 8.11.2017, D.C.R. n. 314-32415 del 31 luglio 2018.

- *Liceo internazionale e liceo europeo*

Considerato che per questi indirizzi non è stata avviato l'iter per l'emanazione della normativa di riordino prevista dall'articolo 3, comma 2, del DPR 89/2010, nell'ambito della programmazione regionale dell'offerta formativa non si procederà all'attivazione di nuove sezioni bilingue, di sezioni ad opzione internazionale, di Liceo classico europeo, di Liceo linguistico europeo, fino a diversa disposizione di legge.

La richiesta di attivazione a partire dall'a.s. 2020/2021 dell'indirizzo di Liceo linguistico in sostituzione di sezioni bilingui, di sezioni ad opzione internazionale, di Liceo classico europeo, di Liceo linguistico europeo attive nell'a.s. 2019/2020 è assimilabile all'istituzione di nuovi indirizzi a seguito di sostituzione di indirizzi attivi, pertanto le sezioni per cui si richiede la sostituzione potranno proseguire solo a esaurimento delle classi, e comunque ferme restando le sezioni istituite sulla base di accordi internazionali.



## ***Procedure e tempistica***

La revisione della rete scolastica, il dimensionamento e la definizione dell'offerta formativa devono scaturire da un'azione sinergica tra istituzioni scolastiche e territoriali, che sono chiamate a collaborare nel rispetto delle reciproche competenze.

Il percorso di analisi, concertazione e la motivazione delle proposte devono essere esplicitamente indicati negli atti assunti da tutti gli enti coinvolti.

**Gli atti deliberativi delle istituzioni scolastiche, dei comuni e delle province e di città metropolitana devono essere assunti successivamente all'approvazione del presente atto di indirizzo.**

**Al fine di garantire il pieno rispetto del percorso concertativo, non potranno essere inserite nei Piani provinciali/metropolitano le proposte di programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa che non siano state esaminate in sede di Conferenza territoriale.**

- *Programmazione della rete scolastica e programmazione dell'offerta formativa*

I **comuni** coinvolti nella variazione della rete scolastica del I ciclo di istruzione:

- attivano incontri a livello locale con tutti i soggetti interessati;
- acquisiscono il parere dei Consigli di istituto delle autonomie scolastiche coinvolte, successivamente alla data di approvazione del presente atto di indirizzo;
- deliberano, nel rispetto della tempistica definita dalla Città Metropolitana o dalla Provincia di competenza:
  - le variazioni della rete scolastica di competenza;
  - i plessi da mantenere in deroga secondo i parametri indicati al precedente paragrafo "Punti di erogazione del servizio";
  - le eventuali nuove sezioni di scuola dell'infanzia;

Nelle proprie  motivate deliberazioni i comuni:

- illustrano il percorso concertativo e approvano i verbali degli incontri con i soggetti interessati,
- approvano, in allegato all'atto deliberativo assunto, la scheda analitica riguardante l'analisi effettuata sulla base dei criteri e attestano la coerenza delle proposte ai parametri previsti dal presente atto di indirizzo al paragrafo "Programmazione della rete scolastica",
- in caso di operazioni di riorganizzazione che coinvolgono la rete di un unico comune: segnalano le eventuali operazioni che, pur coerenti con i criteri previsti dal presente atto, non risultano avere la piena condivisione di tutte le parti interessate ed evidenziano le motivazioni alla base della scelta operata dal comune;

In caso di operazioni di riorganizzazione che interessano la rete a livello sovracomunale, la mancanza di deliberazione da parte di un comune sede di punto di erogazione del servizio costituisce assenso alla riorganizzazione proposta dal comune sede dell'autonomia scolastica di nuova istituzione.

La deliberazione dei comuni sede delle istituzioni autonome coinvolte nelle variazioni della rete scolastica costituisce requisito essenziale nei casi di riorganizzazione.

Il rispetto delle procedure di cui sopra costituisce requisito ai fini dell'inserimento delle proposte nel Piano Provinciale.

Le **province e la città metropolitana di Torino**, nel rispetto dei criteri indicati dal presente atto ai paragrafi "Programmazione della rete scolastica" e "Programmazione dell'offerta formativa delle Scuole secondarie di II grado":

- attivano incontri con i comuni, le comunità montane e collinari, le autonomie scolastiche, gli uffici territoriali provinciali e tutti quei soggetti che ritengono di coinvolgere;

- acquisiscono le proposte deliberate da tutti i comuni coinvolti, con i relativi pareri deliberati dai Consigli di Istituto delle autonomie scolastiche interessate relativamente alle scuole del I ciclo, successivamente alla data di approvazione del presente atto di indirizzo;
- acquisiscono le proposte ed i pareri deliberati dai Consigli di istituto delle autonomie scolastiche delle scuole secondarie di II grado successivamente alla data di approvazione del presente atto di indirizzo. I Consigli di istituto deliberano le proposte relative alla programmazione dell'offerta formativa acquisita la Deliberazione del Collegio docenti;
- convocano le Conferenze territoriali, a cui sono invitati i sindaci dei comuni coinvolti nella programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa delle scuole secondarie di II grado, un rappresentante dell'UST, i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche coinvolte.

Nelle proprie  motivate  deliberazioni le Province e la Città Metropolitana:

- approvano quale allegato i verbali delle Conferenze territoriali in cui sono indicate le operazioni esaminate;
- attestano espressamente la coerenza ai criteri previsti dal presente atto di indirizzo per ciascuna delle proposte inserite nel Piano provinciale/metropolitano, relative alla programmazione della rete scolastica del I ciclo formulate dai comuni secondo le modalità sopra indicate;
- segnalano le eventuali operazioni che, pur coerenti con i criteri previsti dal presente atto, non risultano avere la piena condivisione di tutte le parti interessate ed evidenziano le motivazioni alla base della proposta inserita dalla Provincia nel proprio Piano;
- per ciascuna proposta, approvano quale allegato la scheda analitica riguardante l'analisi effettuata sulla base dei criteri e parametri previsti, ed attestano la coerenza delle proposte inserite nel Piano provinciale/metropolitano ai criteri previsti dal presente atto di indirizzo ai paragrafi "Programmazione della rete scolastica" relativamente alle scuole del secondo ciclo;
- attestano l'effettiva disponibilità – a partire dall'avvio del corso di studi e per tutta la sua durata – di spazi sufficienti a livello sia di edificio sia di aule e laboratori dei nuovi indirizzi, articolazioni, opzioni richiesti;
- indicano le proposte di revisione della rete scolastica e di programmazione dell'offerta formativa non accolte e la relativa motivazione;
- approvano:
  - o il Piano di revisione e dimensionamento della rete scolastica relativo alle istituzioni scolastiche di I e II ciclo e ai CPIA, inserendovi anche l'elenco dei plessi da mantenere in deroga sulla base delle richieste dei comuni sede dei plessi e secondo i parametri indicati al precedente paragrafo "Punti di erogazione del servizio", nonché le richieste di nuove sezioni di scuola dell'infanzia;
  - o il Piano dell'offerta formativa relativo agli indirizzi, opzioni ed articolazioni delle scuole secondarie di II grado per cui è richiesta l'attivazione;
- trasmettono, via PEC, alla competente struttura della Giunta Regionale le deliberazioni di cui al punto precedente ed i relativi allegati entro il 29 novembre 2019.

La  **Regione** , acquisite le proposte dei piani provinciali dalle Province e dalla Città Metropolitana:

- ne verifica la rispondenza con gli indirizzi ed i criteri di cui ai paragrafi precedenti, anche tramite la richiesta di integrazione documentale;
- acquisisce il parere della competente commissione consiliare;
- approva con deliberazioni della Giunta regionale, il Piano di revisione e dimensionamento della rete scolastica, relativo alle istituzioni scolastiche di I e II ciclo, ed il Piano dell'offerta formativa relativo agli indirizzi, opzioni ed articolazioni delle scuole secondarie di II grado  **entro il 31 dicembre 2019** , e li trasmette all'U.S.R. per i dovuti adempimenti.